



Piemonte

**ANCI PIEMONTE**  
**Piazza Palazzo di Città, 1**  
**10122 Torino**

C.F. 80097160016  
Tel. 011537463 - 011545704  
Fax 0115626284  
anci.piemonte@comune.torino.it  
anci.piemonte@pec.it

Consiglio Regionale del Piemonte



A00042808/A0203A-01 23/12/16 CR

*1.13.6/89/2016*

Torino, 23 dicembre 2016  
Prot. N. 308

Al Presidente del CAL  
dr. Stefano COSTA  
mail: [cal@cr.piemonte.it](mailto:cal@cr.piemonte.it)

**OGGETTO: Versione definitiva - parere in merito alla bozza di regolamento relativa al funzionamento delle conferenze di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15bis, 6° comma, della legge 56/1977 e smi.**

*Egregio Presidente,*

l'iniziativa assunta dalla Giunta di procedere alla proposta del regolamento di cui all'oggetto in sé deve essere apprezzata, non solo perché assolve ad un obbligo previsto dal 6° comma dell'articolo 15bis, ma in quanto può garantire certezza operativa nella delicata fase di elaborazione del PRGC e delle sue varianti.

Per esprimere la valutazione di merito sulle modalità con cui detto lodevole intendimento è stato esplicito nella bozza sottoposta a consultazione, occorre fare una premessa sulla natura e funzione della conferenza di copianificazione. Sin dalla originaria proposta che ha portato all'introduzione in via sperimentale solo per varianti strutturali non generali del meccanismo della copianificazione, ANCI Piemonte ha espresso convinta adesione a tale innovazione procedimentale che:

- Trascriveva l'equiparazione gerarchica tra le varie articolazioni istituzionali della Repubblica introdotta dalla riforma del titolo V della costituzione,
- Affidava ai Sindaci la regia di tutta la procedura istruttoria sino al momento dell'approvazione affidata al Consiglio comunale;
- In pratica consentiva di superare il tradizionale meccanismo per cui "il Comune propone a la Regione dispone".

Contenuti che sono stati operativamente espliciti sulla base di un'impostazione che, nel testo di legge relativo, fa salvo il riconoscimento di un ruolo specifico al Comune o alla forma associativa titolare della potestà pianificatoria, qualificato non a caso "soggetto proponente" con ciò confermando la competenza esclusiva da sempre riconosciuta dall'ordinamento al Comune ed in specifico al consiglio comunale: di essere cioè l'unico soggetto titolato ad elaborare e proporre le scelte pianificatorie relative al territorio di sua competenza in quanto soggetto che meglio conosce la specifica realtà locale e le sue esigenze e quindi più adeguatamente può valutare quale sia il disegno di sviluppo più consono al pubblico interesse della comunità rappresentata.

Poiché il territorio, l'ambiente e la coerenza delle scelte di gestione del territorio alla scala locale con gli obiettivi e le previsioni degli atti di pianificazione o programmazione di valenza sovracomunale sono beni di valenza generale è sempre stata richiesta l'approvazione di organismi ed enti sovraordinati: comunque però partendo dalle scelte operate a livello locale.

1



Tale modulo interistituzionale di gestione del procedimento approvativo **non è stato modificato** dagli articoli 15 e 15bis della l.r. 56/1977 e s.m.i. che, pur definendo la conferenza di co-pianificazione:

- Riconoscono, come detto, al solo Comune il ruolo di soggetto proponente;
- Assegnano agli altri enti a partecipazione obbligatoria (Regione, Provincia o Città metropolitana e ove esistano competenze specifiche il Ministero dei beni culturali) il ruolo di garantire il rispetto delle finalità e delle norme che disciplinano le rispettive competenze,
- Dettando dei termini rigidi per la definizione dei vari passaggi del procedimento con l'obiettivo di porre rimedio alla annosità delle precedenti procedure
- Così che dall'apporto collaborativo di tutti i soggetti con competenza decisoria sin dalla fase di elaborazione della proposta preliminare, il Comune sia aiutato a definire una scelta pianificatoria legittima, coerente con le previsioni degli atti pianificatori e/o programmatori di livello sovracomunale, coerenza che non è solo un obbligo giuridico ma una condizione per poter garantire effettiva attuazione alle scelte strategiche definite in sede locale;
- idonea a considerare le dinamiche complessive del territorio anche solo indirettamente interessato.

La preoccupazione principale di ANCI Piemonte è e deve essere di verificare che la disciplina dettata per l'organizzazione e gestione della conferenza di copianificazione sia idonea a garantire l'effettivo rispetto, da parte di tutti i soggetti a diverso titolo partecipanti, del criterio fondamentale secondo cui **il PRGC deve piacere al Consiglio Comunale mentre gli altri soggetti con diritto di voto devono esercitare le proprie funzioni di tutela delle materie e condizioni normative di specifica competenza sempre però partendo dall'esigenza di tenere conto di tale criterio.**

Le specifiche disposizioni degli articoli 15 e 15bis della legge 56/1977 formalizzano sotto diversi profili quali siano le funzioni differenziate degli enti partecipanti e con quale modalità vadano esplicitate ed anche rispettate dagli altri soggetti partecipanti delineando un equilibrio che ANCI Piemonte ha sempre ritenuto idoneo, nella sostanza, a rispettare il ruolo dei Comuni.

La proposta di regolamento sottoposta a parere invece, sotto diversi profili, benché in particolare all'articolo 3 riproduca formalmente le disposizioni più rilevanti contenute nella legge a tutela delle esigenze di cui si diceva in premessa, nell'esplicazione operativa delle modalità con cui la conferenza deve essere gestita, presenta elementi di contrasto rispetto all'equilibrio tra le competenze dei vari soggetti istituzionali dettando modalità operative che rischiano di far venir meno alcuni degli obiettivi fondamentali che hanno portato all'introduzione della conferenza di copianificazione.

I

In considerazione della premessa normativa fondamentale rappresentata da quanto disposto dal 4° comma dell'articolo 15bis che recita: "Ogni ente è rappresentato in conferenza di copianificazione e valutazione da un solo partecipante **che si esprime sulle materie di propria competenza**", si propongono i seguenti interventi migliorativi:

- a) la riformulazione del 2° comma dell'articolo 1 nei termini seguenti: "Le finalità di cui al comma 1 sono garantite attraverso l'espressione della valutazione delle amministrazioni partecipanti con diritto di



Piemonte

**ANCI PIEMONTE**  
**Piazza Palazzo di Città, 1**  
**10122 Torino**

C.F. 80097160016  
Tel 011537463 - 011545704  
Fax 0115626284  
anci.piemonte@comune.torino.it  
anci.piemonte@pec.it

voto, ciascuna delle quale nell'ambito della conferenza valuta le proposte dell'amministrazione proponente nel rispetto sia delle normative urbanistiche e settoriali, sia degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale con riguardo alle materie di rispettiva competenza, anche alla luce dei contributi pervenuti e dei temi emersi in conferenza da parte di tutti i partecipanti".

- b) Con riguardo al 4° comma dell'articolo 8 laddove si prevede che " i rappresentanti di ogni amministrazione con diritto di voto richiedono le eventuali integrazioni agli elaborati trasmessi ritenute necessarie" si eccipisce che la norma così come scritta attribuisce al singolo rappresentante la competenza autonoma di decidere integrazioni mentre deve essere ribadito intanto che tali richieste dovrebbero essere relative solo alle materie di rispettiva competenza e soprattutto che le stesse devono essere sottoposte alla valutazione collegiale della conferenza; altrimenti non saremmo più in presenza di una conferenza di copianificazione ma di un atto istruttorio unilaterale di cui gli altri soggetti devono prendere atto;
- c) L'esigenza di una rilettura del testo proposto che confermi la necessità di limitare la valutazione dei soggetti partecipanti con diritto di voto alle sole materia di rispettiva competenza è confermata da quanto previsto all'articolo 15, 5° comma: "nel caso in cui la votazione si chiuda senza una posizione prevalente, il Ministero vota esclusivamente in merito agli aspetti riguardanti beni paesaggistici in tal caso il proprio parere assume carattere vincolante". Ma ai sensi del 4° comma articolo 15bis ogni ente partecipante si esprime solo e sempre sulle "materie di propria competenza"!
- d) Ai fini della determinazione della validità del voto deve essere aggiunto il richiamo a quanto dispone l'ultimo periodo del 4° comma dell'articolo 15bis della Ir 56/1977 che recita "la mancata espressione di uno dei partecipanti con diritto di voto nella conferenza conclusiva si considera espressione di assenso"

## II

Una seconda questione essenziale non definita è la mancata trascrizione, in norme procedurali, di quanto dispone il 3° comma dell'articolo 15 laddove prevede che la proposta di Piano "è valutata dalle strutture competenti che si esprimono tramite il rappresentante della Regione" nell'ambito della conferenza. Concetto che è chiarito dal 4° comma dell'articolo 15bis: "nel caso in cui l'ente sia portatore di interessi in molteplici discipline, è onere del suo rappresentante raccogliere, anche mediante conferenze dei servizi interni, i pareri necessari considerandoli ed armonizzandoli al fine di formulare il parere unico per la conferenza".

Le norme citate dicono chiaramente che il compito del rappresentante unico della Regione non si limita alla formalizzazione del parere alla fine dei lavori della conferenza e ad esprimere il relativo voto. Qui si dispone invece che:

- a) Le strutture settoriali competenti si esprimono solo tramite il rappresentante della Regione;
- b) Preventivamente all'avvio della conferenza dunque detto rappresentante, anche previa Conferenza dei servizi interna, provvede a raccogliere le valutazioni dei vari settori;
- c) La terza cosa che queste norme sanciscono è che il rappresentante unico non è un 'passacarte' che raccoglie i singoli pareri e li porta o manda al tavolo della conferenza perché è suo "onere .... omissis . raccogliere ... i pareri necessari, considerandoli ed armonizzandoli al fine di formulare il parere unico per la conferenza". Notare che la disposizione di cui sopra NON è espressamente riferita solo alla riunione decisoria finale.



Poiché il regolamento ha la specifica finalità di dettare le modalità con cui si esercita la rappresentanza dell'ente Regione occorre che nel definire le modalità operative di svolgimento dei lavori della conferenza sia esplicitato che:

- 1) Sul tavolo della conferenza deve pervenire solo il parere unico elaborato dal rappresentante designato dopo aver 'considerato ed armonizzato' i pareri dei singoli servizi. Dovrebbe anzi essere fatto divieto espresso di allegare agli atti i pareri settoriali così che gli stessi possano essere semplicemente ignorati dal presidente nel corso della seduta e dal soggetto proponente in sede di deliberazioni sulle varie fasi delle proposte di piano.
- 2) Tale parere deve raccogliere le valutazioni di tutti i servizi e le competenze di livello regionale. Per quanto riguarda il ruolo di ARPA, si ritiene assolutamente preferibile che le valutazioni da questa espresse siano da considerare ed armonizzare nel parere del rappresentante unico regionale posto che l'Agenzia, pur essendo un Ente autonomo, è però espressione di competenze regionali e soggetta alla vigilanza e direzione della Regione. In via subordinata il regolamento dovrebbe precisare che quello di ARPA è un supporto tecnico scientifico offerto per le valutazioni di competenza dei soggetti con diritto di voto e non un parere che possa formalizzare condizioni o prescrizioni. In tal modo si porrà un freno alla situazione abbastanza abituale di posizioni interpretative dissonanti tra i tecnici dell'Agenzia e quelli dell'assessorato all'urbanistica che siedono ai tavoli delle conferenze: per esempio con riguardo all'applicazione della norma del PTR che vincola al 3% il consumo di suolo.
- 3) La pluralità di pronunciamenti formalizzati nel corso anche dei lavori istruttori della conferenza dei servizi e rappresentanti delle varie funzioni di competenza regionale va evitata non solo perché così dispone espressamente la legge ma anche per garantire certezza giuridica alle decisioni assunte: la presenza di pareri difformi sui medesimi contenuti formalizzata da rappresentanti a diverso titolo del medesimo ente, aprirebbe la possibilità di impugnative per contraddittorietà o difetto di istruttoria potenzialmente assai insidiose, se dimostrabili, come suol dirsi, sulla base del criterio 'carta canta'.
- 4) Per lo stesso motivo i rappresentanti dei vari servizi diversi dal rappresentante unico non devono, nemmeno in conferenza, verbalizzare valutazioni istruttorie relative alla proposta in discussione, ma limitarsi a fornire esplicazioni tecniche circa la posizione formalizzata dal rappresentante unico con riguardo a problematiche tecniche di propria competenza che emergano dal dibattito. Questa modalità è vincolata:
  - a) Sotto un profilo di legittimità dalla prescrizione di cui al 3° comma dell'articolo 15 laddove si prevede che i vari servizi si "esprimono tramite il rappresentante della regione"
  - b) Sotto un profilo funzionale dal fatto per cui se è compito del rappresentante formulare il parere unico della regione 'considerando ed armonizzando' i pareri dei singoli uffici ciò significa che i pareri dei vari settori sono meri atti istruttori interni che non esprimono il parere formale dell'ente. Dunque non devono essere introdotti nel procedimento né in forma documentale e cartacea né in maniera surrettizia verbalizzandone i contenuti eventualmente difformi da quello del rappresentante unico.



III

La bozza di regolamento rischia anche di compromettere il rigoroso rispetto delle tempistiche di conclusione del procedimento. E' noto che sin dalla fase di elaborazione della legge sperimentale n 1 del 2007 questa questione fu uno dei punti di più accanito dibattito essendo obiettivo condiviso da tutti che il ricorso alla copianificazione dovesse comportare una drastica riduzione dei tempi di approvazione degli atti pianificatori sulla base di tempistiche certe ed affidate alla regia del sindaco. Al punto che la modifica dei termini per la definizione delle varie fasi istruttorie è sottoposta ad una procedura rigidissima dal 12° comma dell'articolo 15 della legge: "Con il consenso unanime dei soggetti partecipanti aventi il diritto di voto, il termine della prima conferenza di copianificazione e valutazione può essere prorogato per non più di 30 giorni quello della seconda per non più di 60 giorni." Norma che fu chiesta e ottenuta da ANCI proprio per garantire che i termini non possano essere prorogati se non con il consenso del Comune.

Rispetto a questo chiaro vincolo di legge, il regolamento proposto presenta alcuni profili problematici che necessitano di revisione:

a)

La prima questione riguarda il dettato del 5° comma dell'articolo 8 che, nel prevedere la facoltà di chiedere "chiarimenti o approfondimenti" anche **non** relativi alla documentazione prevista dagli articoli 14 e 14bis della legge ma ritenute comunque utili dalla conferenza per l'espressione del parere, dispone: "il periodo necessario per la redazione e trasmissione di tali elaborati e approfondimenti non è computato nei termini previsti per la conclusione del procedimento".

Si tratta di una fase procedimentale di cui nella legge non vi è traccia che non è nemmeno subordinata alla condizione tassativa prevista per cui la proroga dei termini previsti per la conclusione dei lavori della conferenza può essere disposta solo con il consenso unanime di tutti i soggetti con diritto di voto e quindi solo se il sindaco o il suo rappresentante la condivide e si pone in essere un meccanismo che non fa salvo l'ulteriore vincolo della proroga massima di 30 giorni.

b)

Sempre con riguardo alla prima conferenza, il 3° e 4° comma dell'articolo 8 prevedono che i rappresentanti degli enti con diritto di voto possano chiedere integrazioni e dispone che ove queste riguardino la documentazione prevista dagli articoli 14 e 14bis della legge la seduta viene sospesa sino all'adozione degli stessi, alla relativa pubblicazione e che i lavori non possano riprendere se non dopo 30 giorni dalla trasmissione della documentazione relativa.

Tale disciplina di fatto introduce una fattispecie di 'improcedibilità' che non solo non è prevista dalla legge ma non è nemmeno motivabile tecnicamente. Occorre infatti considerare che le richieste istruttorie di cui è questione si rivolgono ai contenuti della proposta tecnica del progetto preliminare che, sia pur soggetta a pubblicazione ai sensi del 4° comma dell'articolo 15, in quanto elaborati proposti ed approvati dalla Giunta non hanno alcuna incidenza sui diritti di terzi né alcuna efficacia in salvaguardia. Trattasi di pubblicazione con valenza dunque meramente 'politica' che non configura in alcun modo un vizio di legittimità per il fatto che qualche elaborato di una proposta tecnica che non è il progetto preliminare il quale sarà pubblicato dopo



Piemonte

**ANCI PIEMONTE**  
**Piazza Palazzo di Città, 1**  
**10122 Torino**

C.F. 80097160016  
Tel. 011537463 - 011545704  
Fax 0115626284  
anci.piemonte@comune.torino.it  
anci.piemonte@pec.it

l'adozione con tutta l'efficacia di cui all'articolo 58 lur non è stata sottoposta ad una consultazione di valenza appunto politica e senza rilievo procedimentale, posto che nulla si dispone nella legge rispetto all'obbligo di espressa pronuncia in merito ai contributi che chiunque può inviare a differenza di quanto avviene invece sulle osservazioni presentate in seguito alla pubblicazione del progetto preliminare.

La finalità di completezza della documentazione di tale 'proposta tecnica' può essere perseguita con modalità in effetti rispettose dello spirito ed anche dei contenuti della legge prevedendo ad esempio che:

- a) Venga rilevata tale mancanza nella prima seduta della prima conferenza di copianificazione;
- b) I lavori della conferenza non sono sospesi ben potendo procedersi alla valutazione dei documenti che ci sono;
- c) Non si disponga alcuna ripubblicazione per le ragioni dette, peraltro in coerenza con quanto previsto dall'ultimo periodo del 5° comma che recita "E' comunque responsabilità del soggetto istituzionale che approva il piano o la variante provvedere alla ripubblicazione degli elaborati oggetto di approfondimento, qualora ne ravvisi la necessità". Appunto: si lasci al Comune ogni valutazione in merito senza vincoli procedurali che, per le ragioni dette, NON sono fondati in una condizione di legittimità del procedimento;
- d) Si lasci al limite aperta all'approssimarsi della scadenza dei 90 giorni la possibilità che nel rispetto della legge si decida una proroga, con il voto unanime e comunque per non più di 30 giorni.

c)

Relativamente alla disciplina della seconda conferenza di copianificazione si prende atto del fatto che è stata cancellata la riproposizione del meccanismo di cui al punto precedente, ma si deve eccepire l'ammissibilità del 7° comma dell'articolo 11 che dispone: "Ciascun rappresentante delle amministrazioni con diritto di voto, motivando, può chiedere la sospensione della seduta della conferenza, che viene accolta se approvata a maggioranza dalle amministrazioni partecipanti con diritto di voto. Con l'approvazione della sospensione è stabilita la data di riconvocazione della nuova seduta".

Si tratta di una facoltà di cui nella legge non si parla e che non può essere disposta nei termini ora proposti perché:

- a) Non basta un generico termine come 'motivando' per giustificare tale innovazione rispetto al meccanismo procedimentale codificato nella legge; occorre quantomeno precisare fattispecie di assoluta rilevanza sotto il profilo normativo per giustificare la lesione della rigidità dei termini di conclusione del procedimento.
- b) Soprattutto occorre precisare che detta sospensione NON può comportare la proroga del termine assegnato dalla legge; senza questa clausola inderogabile la disposizione è illegittima come dimostrato dallo stesso tenore del precedente 6° comma che richiama l'obbligo dell'assenso unanime dei soggetti con diritto di voto per una proroga che superi il termine assegnato dalla legge.
- c) Considerando che una sospensione può non essere tale da andare oltre al termine assegnato ma contribuire a creare le condizioni per questo sfioramento, ove si voglia mantenere questa facoltà, si ritiene necessario che venga riconosciuto al rappresentante del Comune il diritto di



Piemonte

**ANCI PIEMONTE**  
**Piazza Palazzo di Città, 1**  
**10122 Torino**

C.F. 80097160016  
Tel. 011537463 - 011545704  
Fax 0115626284  
anci.piemonte@comune.torino.it  
anci.piemonte@pec.it

veto. Altrimenti le altre amministrazioni partecipanti con diritto di voto potrebbero 'imporre' sospensioni che bloccano la fase istruttoria creando così le condizioni per rendere inevitabile in via di fatto la concessione di proroghe dei termini di ultimazione del procedimento istruttorio, vanificando così il diritto di veto previsto dalla legge nel caso di superamento dei termini perentori dettati dall'articolo 15.

d)

La terza questione riguarda le modalità con cui viene esercitata la facoltà, riconosciuta alla Regione dal 5° comma dell'articolo 15bis della lr 56/1977, di rendere vincolante il parere regionale previa deliberazione della Giunta. In merito il Regolamento proposto contiene solo quanto previsto dal 7° comma dell'articolo 12 che, con riguardo alla conferenza conclusiva perché deliberativa, prevede: " Se il rappresentante della Regione rileva la necessità di applicare l'articolo 15bis comma 5 della lr 56/1977 ricorrendo all'espressione del parere vincolante adottata con deliberazione della Giunta Regionale, ne dà avviso nell'ambito della conferenza; i lavori della conferenza sono quindi prorogati di 30 giorni per consentire alla Giunta stessa di esprimersi".

Si tratta di un'applicazione dell'ultimo periodo del 5 comma dell'articolo 15bis ("il rappresentante, se del caso, richiede una proroga massima di trenta giorni al termine della conferenza, per consentire alla Giunta regionale di esprimersi") che trasforma l'inciso " se del caso" in una regola. Ma così non deve necessariamente essere.

Posto infatti che la seconda sessione della conferenza di copianificazione ha come oggetto la proposta tecnica di progetto definitivo e che per esprimere la valutazione finale sono assegnati 90 o 120 giorni a seconda che si tratti di variante strutturale specifica o generale, è evidente come sin dalla seduta iniziale di tale sessione, sulla base della proposta tecnica relativa al progetto definitivo sia possibile rilevare, da parte del rappresentante della Regione, profili che rientrano nelle fattispecie che legittimano la Regione stessa a rendere vincolante (ossia a porre il veto rispetto a determinazioni avverse) al proprio parere anche se minoritario a livello di conferenza.

Considerando che il 12° comma dell'articolo 15 prevede che di per sé solo con il consenso unanime possa essere disposta una proroga dei termini è evidente come occorra disciplinare la facoltà di esercizio di tale potere regionale in maniera per quanto possibile coerente. Pertanto si chiede che gli articoli 11 e 12 siano riformulati disponendo che il rappresentante regionale:

- a) Rilevi sin dal primo esame della proposta tecnica di progetto definitivo l'esistenza di profili che non consentono l'approvazione;
- b) attivi sul punto un confronto con il Comune per vedere di trovare un'intesa su modifiche che consentano invece di escludere tale fattispecie;
- c) in caso di mancato accordo attivi la pronuncia della Giunta Regionale in tempo utile affinché la stessa possa essere notificata in vista o in corso della seduta decisoria della conferenza in maniera tale da evitare una proroga dei termini;
- d) la facoltà di ottenere tale proroga senza l'assenso unanime dovrebbe essere ammessa solo in una duplice fattispecie:
  - 1) qualora la trattativa tecnica non abbia avuto esito positivo in tempi idonei;
  - 2) qualora il contenuto ritenuto rilevante ai fini del veto regionale sia stato formalizzato solo in sede di seduta conclusiva.

7



Piemonte

**ANCI PIEMONTE**  
**Piazza Palazzo di Città, 1**  
**10122 Torino**

C.F. 80097160016  
Tel. 011537463 - 011545704  
Fax 0115626284  
anci.piemonte@comune.torino.it  
anci.piemonte@pec.it

Tale modalità operativa, oltre che rispettare sempre i principi di cui al 12° comma articolo 15 della prorogabilità solo mediante il consenso unanime di tutti gli enti aventi diritto di voto, appare essere anche più rispettosa delle prerogative della Giunta Regionale e degli altri attori in campo, in primo luogo il Comune. A meno di non considerare la Giunta un mero passacarte che si limita a deliberare comunque la proposta del dirigente della sezione territoriale competente, è ben possibile che l'Organo politico non approvi del tutto o non approvi tutti i profili sottoposti alla sua valutazione come motivazione della facoltà di rendere vincolante il proprio parere. Sarebbe assai imbarazzante il caso in cui, chiesta unilateralmente la proroga, la Giunta non desse seguito alla proposta del rappresentante unico con ciò determinando un prolungamento indebito dei tempi del procedimento.

Senza alcun disconoscimento di questa facoltà regionale, poiché la stessa può essere disciplinata in maniera tale da non comportare una proroga dei tempi e da non infrangere il principio dell'assentibilità delle proroghe solo con il voto favorevole anche del Comune, si chiede di dettare modalità applicative di tale facoltà che siano rispettose di tali principi giuridici.

IV

#### Alcune questioni tecniche

a)

Il regolamento tace del tutto sulle modalità con cui si provvede ad individuare i soggetti partecipanti, diversi da quelli con diritto di voto, di cui tratta il secondo periodo del 2° comma dell'articolo 15bis della legge:

- altri soggetti ed amministrazioni pubbliche la cui partecipazione sia ritenuta necessaria;
- soggetti pubblici che a qualunque titolo erogano servizi pubblici e realizzino infrastrutture oppure siano competenti a tutelare i vincoli relativi ai servizi che gestiscono;
- soggetti competenti in materia ambientale.

Non si dice chi e come decida quali soggetti siano da invitare (a differenza di quanto si prevede per i possibili partecipanti individuabili ai sensi del 3° comma (portatori di interessi diffusi ed associazioni di categoria) di cui si dice che la loro partecipazione è deliberata dalla conferenza su indicazione del Comune.

Poiché già in via ordinaria l'individuazione dei soggetti competenti per la VAS è effettuata dall'Organo Tecnico dell'Amministrazione procedente, ANCI chiede che venga specificato nel regolamento che l'individuazione di tali soggetti senza diritto di voto è compiuta dal presidente in sede di convocazione della conferenza.

b)

L'articolo 6 affronta una questione, oggettivamente rilevante, che non è definita in alcun modo dalla legge: quale sia il numero legale per la validità delle sedute, questione che definisce stabilendo: "la seduta della conferenza è valida con la presenza di almeno tre delle amministrazioni aventi diritto di voto".

8





Piemonte

**ANCI PIEMONTE**  
**Piazza Palazzo di Città, 1**  
**10122 Torino**

C.F. 80097160016  
Tel. 011537463 - 011545704  
Fax 0115626284  
anci.piemonte@comune.torino.it  
anci.piemonte@pec.it

Nel silenzio della legge, questo appare essere un criterio assai rigoroso, perché, nelle procedure in cui non è coinvolta la competenza del Ministero, equivale a pretendere sempre il collegio perfetto. E' vero che è ammessa anche la teleconferenza; tuttavia tale vincolo appare essere potenzialmente pregiudizievole rispetto alla garanzia di un ordinato funzionamento che garantisca efficienza.

Appare più ragionevole la soluzione di prevedere che per la validità debba essere presente la maggioranza assoluta dei soggetti aventi diritto di voto: il che comporta la presenza almeno di tre soggetti ove sia presente il ministero oppure di due negli altri casi.

Cordiali saluti.

Il Vicepresidente di ANCI Piemonte  
con delega all'Urbanistica e Territorio  
Paolo Ruzzola

Il Presidente  
Consulta Aree Vaste ANCI Piemonte  
Emanuele Ramella Pralungo